

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

IV Sez. Civile in CASERTA

Proc. n. 700943.1/2011

Il GOT

Sciolta la riserva di cui all'udienza del 03/1/2014, in relazione al giudizio incardinato con ricorso ex art. 700 c.p.c. e 669 bis c.p.c. in corso di causa promosso da

██████████ srl in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ domiciliata presso il suo studio in ██████████ alla via ██████████, ██████████

Contro

BANCA ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall' avvocato ██████████ domiciliata presso lo studio in Santa Maria Capua Vetere alla Via ██████████ n. ██████████ dell'avvocato ██████████

Così provvede:

Il ricorso merita accoglimento per i seguenti motivi di diritto : la necessità cautelare nel caso in specie è legata alla corretta comunicazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia dell'esatto dare-avere. Il giudizio introdotto con atto di citazione del 24.3.2011 la società attrice chiede la dichiarazione della nullità del contratto di c/c bancario e il ricalcolo dell'esatto dare avere relativo al rapporto di conto corrente e di credito e l'eventuale restituzione dell'indebitato . Il ricalcolo costituisce elemento fondamentale per la comunicazione alla Centrale di Rischi presso la banca d'Italia del saldo. Detta comunicazione inoltre, è dovuta per legge in quanto si tratta di un servizio gestito dalla Banca d'Italia e disciplinato dalla delibera del comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio (CICR) del 29.3.1994 e delle circolari emanate dalla banca d'Italia in tema di istruzioni per gli intermediari creditizi nel testo aggiornato il 14 novembre 2011 e dal provvedimento della Banca d'Italia del 5.8.95 .

In merito ai presupposti per la legittimità della segnalazione a sofferenza, la giurisprudenza di merito ha chiarito che la stessa è subordinata al requisito in capo al debitore dell'insolvenza, intesa come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il suo patrimonio art. 5 L. Fall.) , a situazioni "equiparabili" e che, il mero inadempimento del debito verso la banca, non comporta la qualificazione come posizione di sofferenza (Cass. 7958/09 Trib. Prato 14.10.2013). Inoltre, la Banca d'Italia statuisce che debbano essere segnalati i crediti per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili e che l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente. Nel caso del quo l'istituto intermediario ha effettuato la segnalazione a sofferenza sulla base dell'addebito degli interessi passivi sul saldo calcolato senza l'effettuazione del ricalcolo e omettendo di valutare la situazione patrimoniale complessiva del ricorrente.

Tanto premesso, in punto di *fumus* , l'errata segnalazione alla C.R. provoca un danno in *re ipsa* e la misura cautelare serve proprio a limitare o evitare tale danno; sussiste il *periculum in mora* , l'irreparabilità del pregiudizio si concretizza nella considerazione di affidabilità della impresa tra gli operatori commerciali . Dalle informazioni assunte in udienza è emerso chiaramente la impossibilità

o quanto meno la difficoltà oggettiva della [redacted] srl di accedere al credito con altri intermediatori creditizi .

La domanda cautelare pertanto, va accolta con l'emissione dell'ordine di sospensione della segnalazione in oggetto, effettuata a nome della Banca [redacted] spa alla centrale rischi presso la Banca d'Italia .

P.Q.M.

Visto l' art. 700 c.p.c.

In accoglimento del ricorso , ORDINA la sospensione immediata della segnalazione della posizione di sofferenza effettuata a nome della [redacted] s.r.l. alla centrale rischi della Banca d'Italia, limitatamente ai rapporti bancari in essere tra le parti.

Le spese seguiranno nel giudizio di merito

Caserta li 5.2.2014

IL GOT
Avv. Anna Maria Russolillo



TRIBUNALE DI CASERTA

G-2-2014

A. Russo